



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE n.927 del 28 marzo 2015

Consiglio federale n.6 - Roma, 28 marzo 2015

DELIBERA N.371/2015

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la relazione dell'Ufficio Amministrativo territoriale, dalla quale emerge la mancata presentazione di documentazione giustificativa in merito a spese effettuate dal Presidente provinciale di Brescia mediante utilizzo della carta di credito in dotazione al Comitato provinciale per un ammontare pari ad euro 8.865,68 e dalla quale emerge che ad esito della chiusura amministrativa del Comitato provinciale è risultato un passivo ammontante ad euro 26.059,42, in relazione a prestazioni non sempre corredate da idonea documentazione giustificativa;
- considerato che il Collegio dei Revisori, nell'esaminare la relazione prodotta dall'Ufficio Amministrativo Territoriale, ha chiesto all'Amministrazione di effettuare tutti gli adempimenti previsti dai Regolamenti federali in relazione alle situazioni descritte;
- visto che l'articolo 32 comma 2 lettera cc prevede che il Consiglio federale "provvede, per accertate gravi responsabilità di gestione ed amministrative, allo scioglimento dei Comitati Territoriali, nominando un Commissario straordinario che dovrà provvedere a celebrare l'Assemblea Straordinaria entro 90 (novanta) giorni";
- ritenuto opportuno procedere alla nomina di un Commissario Straordinario per il Comitato Provinciale di Brescia;
- individuato nel Sig. Alberto Mattioli, attualmente Presidente Regionale, persona in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento di detto incarico;
- acquisita per le vie brevi la disponibilità dello stesso;

DELIBERA

di commissariare il Comitato provinciale di Brescia per accertate gravi responsabilità amministrative imputabili al Presidente provinciale;

di nominare con decorrenza immediata il Sig. Alberto Mattioli Commissario Straordinario per il Comitato Provinciale di Brescia con l'incarico di gestire l'ordinaria amministrazione, di convocare e far svolgere l'Assemblea Straordinaria entro 90 (novanta) giorni dalla presente deliberazione e di accertare, con relazione al Consiglio federale, l'esistenza di eventuali responsabilità di carattere amministrativo imputabili ai componenti il Consiglio direttivo provinciale decaduto.

DELIBERA N.372/2015

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la proposta di modifica del testo del Regolamento Esecutivo Tesseramento, avanzata dall'ufficio Tesseramento Nazionale Atleti con la quale si intende semplificare e adeguare le norme alle nuove procedure adottate e al riordino dei campionati giovanili e senior;
- acquisito per le vie brevi il parere favorevole del Presidente della Commissione Carte federali;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2015/2016, il nuovo testo del Regolamento Esecutivo Tesseramento, come riportato in allegato.

Conferire mandato alla Commissione Carte federali per procedere alla numerazione ex novo degli articoli e alla correzione dei riferimenti presenti nei testi degli altri Regolamenti FIP.

DELIBERA N.373/2015

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- ravvisata la necessità di emanare le Disposizioni Organizzative relative all'anno sportivo 2015 - 2016 inerenti le normative e le procedure di tesseramento nei Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali, nella Coppa Italia e nei Campionati Giovanili;
- esaminata la proposta formulata dal Settore Agonistico, in collaborazione con gli altri Settori e Commissioni interessati ed in base all'esame delle delibere presentate dalle Leghe riconosciute dalla FIP;
- precisato che la presente delibera di emanazione delle Disposizioni Organizzative - Tesseramento integra, per l'anno sportivo 2015/2016, i Regolamenti federali vigenti anche in caso di parziale non corrispondenza con le stesse;
- ritenuta la proposta meritevole dei accoglimento;

DELIBERA

di emanare le Disposizioni Organizzative – Tesseramento per l'anno sportivo 2015/2016, così come contenute e redatte nella pubblicazione allegata che forma parte integrante della presente delibera.

DELIBERA N.374/2015

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la proposta di modifica dell'articolo 16 del Regolamento Esecutivo Gare, avanzata dal Settore Agonistico;
- acquisito per le vie brevi il parere favorevole del Presidente della Commissione Carte federali;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare, con effetto immediato, il nuovo testo dell'articolo 16 del Regolamento Esecutivo Gare, come segue:

Art.16 Ritiro dal Campionato conseguente a rinuncia a gare (del. n.466 CF 11/06/11)

- 1. La rinuncia a due gare nella fase di qualificazione di un Campionato è considerata ritiro definitivo dal Campionato, con l'annullamento di tutte le gare precedentemente disputate in quella fase e l'applicazione delle sanzioni** ~~Una Società che rinunci alla seconda gara dello stesso Campionato nella medesima stagione sportiva sarà sanzionata come previste dall'articolo 42 quater comma 2 del Regolamento di Giustizia.~~
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS

DELIBERA N.375/2015

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la proposta di modifica dell'articolo 12 del Regolamento Esecutivo Settore Professionistico, avanzata dall'Ufficio Tesseramento Atleti;
- acquisito per le vie brevi il parere favorevole del Presidente della Commissione Carte federali;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare, con effetto immediato, il nuovo testo dell'articolo 12 del Regolamento Esecutivo Settore Professionistico, come segue:

Art. 12 Premio di addestramento e formazione tecnica (del. n.214 C.F. 23/11/2013)

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. ~~Non sono soggetti alla normativa riguardante il premio di addestramento e formazione tecnica,~~ **Nessun premio è dovuto per** gli atleti svincolati ai sensi dell'art. 5 dello Statuto federale.

4. Nessun premio è dovuto per gli atleti di qualunque età che hanno già stipulato un precedente contratto professionistico.

PREMIO DI ADDESTRAMENTO E ENTITA' DEL PREMIO A FAVORE DELLA AFFILIATA PRESSO LA QUALE L'ATLETA HA SVOLTO L'ULTIMA ATTIVITA' DILETTANTISTICA

- 5. OMISSIS
- 6. OMISSIS
- 7. OMISSIS
- 8. OMISSIS
- 9. OMISSIS
- 10. OMISSIS
- 11. OMISSIS
- 12. OMISSIS

DELIBERA N.376/2015

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.336/2015 assunta in data 21 febbraio 2015, con la quale sono stati disciplinati alcuni aspetti riguardanti il Campionato di Serie A2 maschile per l'a.s. 2015/2016, tra i quali l'introduzione di controlli della Commissione Tecnica di Controllo (Com.Te.C.) a carico delle società;
- vista la propria delibera n.381/2015 con la quale sono state approvate le Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2015/2016 ed in cui è previsto che il nulla osta della Com.Te.C. sia condizione necessaria all'ammissione al Campionato di Serie A2 maschile;
- ravvisata la necessità di definire una procedura normativa per consentire la possibilità di adire gli organi giudicanti federali per eventuali ricorsi avverso le decisioni di ammissione al Campionato e/o provvedimenti sanzionatori;
- acquisito il parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;
- ritenuto opportuno conferire mandato al dott. Carlo Maria Scipio, Presidente della Corte federale e coordinatore dei lavori di adeguamento dei regolamenti federali al Codice di Giustizia Sportiva del CONI, di redigere un iter normativo che disciplini le procedure da seguire per l'eventuale ricorso;

DELIBERA

di conferire mandato al dott. Carlo Maria Scipio di redigere un iter normativo come da motivazioni in delibera.

DELIBERA N.377/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

sentita la relazione del coordinatore della Commissione Svincolo;

ritenuto di dover decidere in merito alle proposte avanzate dalla Commissione non discusse nella precedente riunione consiliare;

ritenuto altresì opportuno modificare i contributi relativi alla Serie C silver e gold in virtù del recente riordino dei Campionati che entrerà in vigore a partire dalla stagione sportiva 2015/2016;

sentiti altresì gli interventi del Presidente del settore giovanile maschile e del Consigliere in rappresentanza delle Società nazionali dilettantistiche maschili;

DELIBERA

di stabilire i seguenti parametri NAS:

SETTORE MASCHILE

Campionato	a.s. 2014/2015	Nuovi parametri
Serie A	12.500	12.500
Serie A2	9.000	9.000
Serie B	6.000	6.000
Serie C gold	2.000	2.500
Serie C silver	1.200	1.250
Serie D	300	300
Altri Campionati	—	—

SETTORE FEMMINILE

	Parametri confermati
Serie A1	4.000
Serie A2	2.500
Serie B	250

di stabilire che il Premio di incentivazione e reclutamento venga riconosciuto come previsto anche se per un solo anno;

di conferire mandato ai consiglieri Del Franco, Crotti e Zappi per formulare proposte, d'intesa con la Lega Nazionale Pallacanestro, sulle premialità per l'impiego di atleti under.

DELIBERA N.378/2015

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n. 45 assunta dal Commissario Straordinario in data 29 gennaio 2015, con la quale si propone al Consiglio federale il nominativo del sig. Carenza Giuseppe Arbitro Benemerito d' Eccellenza;
- condivise le motivazioni espresse in delibera;

DELIBERA

di nominare il sig. Carenza Giuseppe Arbitro Benemerito d' Eccellenza.

DELIBERA N.379/2015

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- considerato che l'articolo 10 del Regolamento del C.N.A. prevede che i tesserati C.N.A. che abbiano svolto attività federale dimostrando qualità morali e didattiche ineccepibili, nonché continuità di prestazione e valida opera in favore dello sviluppo e dell'immagine della Pallacanestro e della Categoria, potranno essere nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente del C.N.A., Allenatori Benemeriti;
- preso atto che le proposte, in misura massima di un Allenatore per ogni anno, debbono pervenire al C.N.A. dal Presidente del Comitato Regionale F.I.P. di competenza;
- esaminata la proposta pervenuta dal Presidente del C.N.A. su segnalazione del Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia volta al riconoscimento della qualifica di Allenatore Benemerito al tesserato C.N.A. Sig. Flavio Tuzzi;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di concedere al tesserato C.N.A. Sig. Flavio Tuzzi, la qualifica di Allenatore Benemerito.

DELIBERA N.380/2015

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

- esaminata la delibera n.66/2015, assunta dal Presidente federale in data 13 marzo 2015, con la quale si stabilisce di variare le date di svolgimento dell'ultima giornata di Campionato e dei quarti di finale della Serie A1 Femminile a.s. 2014/2015;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.66/2015, assunta dal Presidente federale in data 13 marzo 2015.

DELIBERA N.381/2015

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- ravvisata la necessità di emanare le Disposizioni Organizzative relative all'anno sportivo 2015 - 2016 inerenti i Campionati Nazionali;
- esaminate le proposte presentate dal Settore Agonistico, in collaborazione con gli altri Settori e Commissioni interessati ed in base all'esame delle delibere presentate dalle Leghe riconosciute dalla FIP;
- precisato che la presente delibera di emanazione delle Disposizioni Organizzative integra, per l'anno sportivo 2015/2016, i Regolamenti federali vigenti anche in caso di parziale non corrispondenza con le stesse;
- ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di emanare le Disposizioni Organizzative per l'anno sportivo 2015/2016, così come contenute e redatte nella pubblicazione allegata che forma parte integrante della presente delibera.

DELIBERA N.382/2015

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.61/2015, assunta dal Presidente federale in data 2 marzo 2015, con la quale è stata concessa, in deroga alle Disposizioni Organizzative Annuali 2014/15, alla Società A.S.D. Mojazza (cod. FIP 047897) partecipante al campionato Under 13 maschile la possibilità, in deroga ai Regolamenti federali, di iscrivere a referto almeno 8 (otto) giocatori al fine di consentirgli di svolgere l'attività giovanile;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;
- vista altresì l'analoga richiesta pervenuta dalla Società A.S.D. Basket Penne (cod. FIP 008520), con la quale chiede, in deroga ai Regolamenti federali, per il

campionato Under 13 maschile l'iscrizione a referto con almeno otto (8) atleti al fine di consentirgli la possibilità di svolgere attività agonistica giovanile;

acquisito il parere favorevole della Commissione Tecnica Giovanile Maschile;

ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.61/2015, assunta dal Presidente federale in data 2 marzo 2015;
di autorizzare, in deroga ai Regolamenti federali, la Società A.S.D. Basket Penne (cod. FIP 008520) la partecipazione al campionato Under 13 maschile con l'iscrizione a referto con almeno otto (8) atleti.

DELIBERA N.383/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.62/2015, assunta dal Presidente federale in data 2 marzo 2015, con la quale è stata concessa, in deroga alle Disposizioni Organizzative Annuali 2014/15, all'atleta Sofia De Marchi, nata nel 2001 e tesserata con la Società Alpo Basket A.S.D. (cod. FIP 044379), la possibilità di partecipare al campionato Under 17 femminile della regione Veneto al fine di consentirgli la possibilità di svolgere attività agonistica giovanile;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la n.62/2015, assunta dal Presidente federale in data 2 marzo 2015.

DELIBERA N.384/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.63/2015, assunta dal Presidente federale in data 2 marzo 2015, con la quale è stata concessa, in deroga alle Disposizioni Organizzative Annuali 2014/15, all'atleta Anna Palmisani, nata nel 2001 e tesserata con la Società Rimini Happy Basket A.S.D. (cod. FIP 038163), la possibilità di partecipare al campionato Under 17 femminile della regione Emilia Romagna al fine di consentirgli la possibilità di svolgere attività agonistica giovanile;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.63/2015, assunta dal Presidente federale in data 2 marzo 2015.

DELIBERA N.385/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.64/2015, assunta dal Presidente federale in data 2 marzo 2015, con la quale è stata concessa, in deroga alle Disposizioni Organizzative Annuali 2014/15, alle atlete Viola Minardi, Rachel Roland Martins, Rebecca Strada e Jelyzaveta Grabovska, nate nel 2001 e tesserate con la Società A.S.D. Faenza Futura Basket (cod. FIP 051561), la possibilità di partecipare al campionato Under 17 femminile della regione Emilia Romagna al fine di consentirgli la possibilità di svolgere attività agonistica giovanile;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.64/2015, assunta dal Presidente federale in data 2 marzo 2015.

DELIBERA N.386/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.65/2015, assunta dal Presidente federale in data 4 marzo 2015, con la quale è stata concessa la possibilità ai nati nel 2001 di poter partecipare alla seconda fase Elite del campionato Under 17 maschile, considerato che con le proprie Società hanno preso parte alla categoria Eccellenza del medesimo campionato e non si sono qualificate per la seconda fase interregionale, al fine di consentirgli di proseguire e svolgere l'attività giovanile;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.65/2015, assunta dal Presidente federale in data 4 marzo 2015.

DELIBERA N.387/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal Signor Claudio Colusso, legale rappresentante della Società A.S.D. O.F.P. Azzurra R.D.R. (cod. 031402) con la quale richiede il tesseramento dell'atleta Babic Simone 21/09/2000 oltre il termine ultimo di tesseramento del 28 febbraio 2015, in deroga a quanto previsto nelle Disposizioni Organizzative Annuali Tesseramento;

- preso atto che l'atleta nelle passate stagioni sportive ha subito diversi infortuni che lo hanno costretto ad interrompere la sua attività cestistica, e che solo nel mese di marzo 2015 al termine del percorso di riabilitazione, lo stesso è potuto tornare ad allenarsi e giocare con la Società A.S.D. O.F.P. Azzurra R.D.R. (cod. 031402), Società con cui era da ultimo tesserato prima del suo infortunio;
- letta la relazione agli atti del Consiglio federale;
- considerato che l'atleta, in caso di rigetto dell'istanza, non può più essere tesserato per cause non imputabili alla sua volontà;
- considerato altresì che la Società non partecipa ad un Campionato giovanile di rilevanza nazionale;
- ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il tesseramento dell'atleta Babic Simone con la Società A.S.D. O.F.P. Azzurra R.D.R. (cod. 031402) per la stagione sportiva 2014/2015, in deroga al termine ultimo di tesseramento del 28 febbraio 2015 previsto nelle Disposizioni Organizzative Annuali Tesseramento.

DELIBERA N.388/2015

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n. 60 Presidenza n. 32, assunta dal Presidente federale in data 2 marzo 2015, con la quale autorizza il Commissario Straordinario del Comitato P.A. Trento a svolgere l'Assemblea Straordinaria elettiva in data 10 aprile 2015 per eleggere l'Organo Regionale decaduto per il rimanente periodo del ciclo olimpico 2013/2016;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 60/2015, assunta dal Presidente federale in data 2 marzo 2015.

DELIBERA N.389/2015

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- considerato che attualmente la Sede del Comitato Regionale Puglia è ubicata presso i locali dell'Istituto "Di Cagno Abbrescia" C.so A. de Gasperi 320 per i quali paga un canone di affitto di € 24.345,48 annue;

- vista la convenzione sottoscritta tra il Comune di Bari e la CONI Servizi spa;
- preso atto della comunicazione del CONI Regionale Puglia del 20 gennaio 2015 al Presidente del Comitato Regionale FIP Puglia, con la quale comunica la disponibilità a concedere n. 5 stanze al Comitato Regionale FIP Puglia presso i locali dell'impianto sportivo siti presso lo Stadio Vittoria di Bari, in cambio dell'ospitalità è previsto un contributo forfetario annuo per le spese di gestione pari a € 6.000,00;
- preso atto della volontà del Comitato Regionale FIP Puglia espressa durante la riunione di Consiglio Direttivo del 17 febbraio 2015, a trasferire la Sede del Comitato presso i locali messi a disposizione dal CONI Regionale al fine di ridurre i costi di locazione;
- acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale;
- ritenuta la proposta del Comitato Regionale Puglia meritevole di accoglimento.

DELIBERA

di autorizzare il Presidente del Comitato Regionale Puglia Sig.ra Margherita Gonnella a trasferire, appena possibile il Comitato Regionale Puglia nella nuova sede messa a disposizione dal CONI Regionale presso lo Stadio della Vittoria di Bari con un contributo forfetario annuo di € 6.000,00 per le spese di gestione.

DELIBERA N.390/2015

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1519 del 15 luglio 2014 con la quale sono stati emanati i Principi della Giustizia sportiva ed il Codice della giustizia sportiva;
- visti l'art. 57 comma 1 della Statuto e gli artt. 71 e ss del Regolamento di Giustizia inerenti la composizione della Sezione Territoriale della Corte Sportiva di Appello;
- visto l'art. 75 comma 4 del Regolamento di Giustizia secondo il quale la Sezione Territoriale Corte Sportiva di Appello si compone di un Presidente, e di ulteriori cinque membri di cui uno con funzioni di Vice Presidente;
- considerato che sul Territorio ad oggi la Sezione Corte Sportiva di Appello è formata da un Presidente e quattro Componenti, è necessario procedere con l'integrazione dell'Organo di un Componente e di prevedere la presenza di un membro in qualità di Vice Presidente;
- acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale
- ritenute la proposta formulata dal Comitato Regionale Emilia Romagna meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di nominare e integrare il membro della Sezione Territoriale Corte Sportiva di Appello del Comitato Regionale Emilia Romagna, che prevedere la presenza del Vice Presidente per il quadriennio olimpico 2013/2016:

EMILIA ROMAGNA

Vice Presidente: Michele Draghetti
Componente: Alfonso Marra

DELIBERA N.391/2015

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto in particolare l'art 44, dello Statuto federale;
- vista la delibera n. 325/2013 con la quale è stato nominato il Dott. Jean Claude Favre Revisore dei Conti del Comitato Regionale Valle d'Aosta;
- preso atto delle dimissioni del Dott. Jean Claude Favre del 19 febbraio 2015 inviate al Delegato del Comitato Regionale Valle d'Aosta;
- riscontrata la disponibilità del Dott. Jean Pierre Charles e accertata la sua idoneità all'incarico;
- ritenuta la nomina del Dott. Jean Pierre Charles meritevole di accoglimento.

DELIBERA

di nominare il Dott. Jean Pierre Charles Revisore dei Conti territoriale del Comitato Regionale Valle d'Aosta per il rimanente periodo del ciclo olimpico 2013/2016 in sostituzione del Dott. Jean Claude Favre.

DELIBERA N.392/2015

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera n.68/2015 assunta dal Presidente federale il 13 marzo 2015 con cui è stato approvato il testo della Convenzione tra la Federazione e la Lega Serie A;
- condivise le motivazioni espresse e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.68/2015 assunta dal Presidente federale il 13 marzo 2015.

DELIBERA N.393/2015

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la delibera n.67/2015 assunta dal Presidente federale in data 13.03.2015 con la quale viene affidato l'incarico di assistenza e difesa della FIP allo Studio Valori in relazione all'atto notificato alla Federazione dal Sig. Vincenzo Buono in relazione a un sinistro a lui occorso in data 2.12.2010;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 67/2015 assunta dal Presidente federale in data 13.03.2015.

DELIBERA N.394/2015

Il Consiglio federale,

visto lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista l'istanza del tesserato CNA Antonio Bindi, con la quale richiede l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del tesserato CIA Riccardo Verdi, in relazione a quanto riportato sul referto della gara del 19.02.2015 n.2465 campionato under 14 élite, in merito ai comportamenti del tesserato Bindi;

ritenuto che il referto di gara è l'atto sul quale l'arbitro è tenuto a riportare i fatti e comportamenti rilevanti sul piano disciplinare occorsi durante lo svolgimento della gara per valere in ambito sportivo, ambito entro il quale vanno contenute le contestazioni avverso quanto riportato nel referto;

considerato che i comportamenti rilevati sul referto di gara a carico del tesserato Bindi sono stati sanzionati dal Giudice Sportivo Regionale, e che la sanzione è stata confermata dalla Corte d'Appello Regionale adita dal tesserato Bindi per contestare i detti fatti, sicché la questione è stata valutata in ambito sportivo;

DELIBERA

di respingere l'istanza.

DELIBERA N.395/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera, assunta nella riunione del 21 febbraio 2014, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società S.S. SUTOR (cod. FIP 000997) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia DIMITRI LAWERS/S.S. SUTOR;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società S.S. SUTOR (cod. FIP 000997) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia DIMITRI LAWERS/S.S.SUTOR.

DELIBERA N.396/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera, assunta nella riunione del 21 febbraio 2014, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società S.S. SUTOR (cod. FIP 000997) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ALDI MASSIMO/S.S. SUTOR;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità delle società S.S. SUTOR (cod. FIP 000997) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia ALDI MASSIMO/S.S.SUTOR.

DELIBERA N.397/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera, assunta nella riunione del 21 febbraio 2014, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società S.S. SUTOR (cod. FIP 000997) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia SIDE BY SIDE/S.S. SUTOR;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità delle società S.S. SUTOR (cod. FIP 000997) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia SIDE BY SIDE/S.S.SUTOR.

DELIBERA N.398/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera, assunta nella riunione del 21 febbraio 2014, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 (cod.

FIP 043885) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia SYLVERE JUSTIN BRIAN/AZZURRO NAPOLI BASKET 2013;

preso atto delle comunicazioni pervenute dalla Lega Nazionale di pallacanestro e dal difensore dell'istante circa il saldo delle somme dovute attraverso l'escussione della garanzia depositata presso la Lega;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità delle società AZZURRO NAPOLI BASKET (cod. FIP 043885) in relazione alla controversia SYLVERE JUSTIN BRIAN/AZZURRO NAPOLI BASKET 2013.

DELIBERA N.399/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera, assunta nella riunione del 21 febbraio 2014, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società BASKET BARCELLONA SSDARL (cod. FIP 051519) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia FANTONI TOMMASO/BASKET BARCELLONA SSDARL;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società BASKET BARCELLONA SSDARL (cod. FIP 051519) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia FANTONI TOMMASO/BASKET BARCELLONA SSDARL.

DELIBERA N.400/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera, assunta nella riunione del 21 febbraio 2014, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società S.S.FELICE SCANDONE SPA (cod. FIP 000204) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia SIDE BY SIDE/S.S.FELICE SCANDONE SPA;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità delle società S.S.FELICE SCANDONE SPA (cod. FIP 000204) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia SIDE BY SIDE/S.S. FELICE SCANDONE SPA.

DELIBERA N.401/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera, assunta nella riunione del 21 febbraio 2014, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società S.S.FELICE SCANDONE SPA (cod. FIP 000204) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia SCOTTI MARIO/S.S.FELICE SCANDONE SPA;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità delle società S.S.FELICE SCANDONE SPA (cod. FIP 000204) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia SCOTTI MARIO/S.S.FELICE SCANDONE SPA.

DELIBERA N.402/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL(cod. FIP 000292) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione GALLI MASSIMO/FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL (cod. FIP 000292) fissando il termine del 30.04.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia GALLI MASSIMO/FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSD ARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art. 42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.403/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL (cod. FIP 000292) in relazione al

mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione FINELLI ALESSANDRO/
FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL (cod. FIP 000292) fissando il termine del 30.04.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia FINELLI ALESSANDRO/LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art. 42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.404/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL (cod. FIP 000292) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione ANNONI MASSIMO/
FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL (cod. FIP 000292) fissando il termine del 30.04.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ANNONI MASSIMO/ FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art. 42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.405/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL (cod. FIP 000292) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione CARRARETTO MARCO/
FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL (cod. FIP 000292) fissando il termine del 30.04.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia CARRARETTO MARCO/ FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art. 42 del Regolamento di Giustizia. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.406/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL (cod. FIP 000292) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione SACCAGGI LORENZO/FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL (cod. FIP 000292) fissando il termine del 30.04.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia SACCAGGI LORENZO/FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art. 42 del Regolamento di Giustizia. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.407/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL (cod. FIP 000292) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione BRUTTINI DAVIDE/FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL (cod. FIP 000292) fissando il termine del 30.04.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia BRUTTINI DAVIDE/FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art. 42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.408/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL (cod. FIP 000292) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione CAPICCHIONI MANUEL/FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL (cod. FIP 000292) fissando il termine del 30.04.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia CAPICCHIONI MANUEL/FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art. 42 del Regolamento di Giustizia. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.409/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL (cod. FIP 000292) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione DELL'AGNELLO SANDRO/FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' (cod. FIP 000292) fissando il termine del 30.04.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia DELL'AGNELLO SANDRO/FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art. 42 del Regolamento di Giustizia. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.410/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL (cod. FIP 000292) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione NATALI NICOLA/FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' (cod. FIP 000292) fissando il termine del 30.04.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia NATALI NICOLA/FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art. 42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.411/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL (cod. FIP 000292) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione ELIANTONIO GIACOMO/FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' (cod. FIP 000292) fissando il termine del 30.04.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ELIANTONIO GIACOMO/FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art. 42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.412/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società

FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL (cod. FIP 000292) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione FERGUSON JAZZMAR KAPRICE/FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL (cod. FIP 000292) fissando il termine del 30.04.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia FERGUSON JAZZMAR KAPRICE/FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art. 42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.413/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL (cod. FIP 000292) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione VECCHI FEDERICO/FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL (cod. FIP 000292) fissando il termine del 30.04.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia VECCHI FEDERICO/FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art. 42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.414/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL (cod. FIP 052722) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione CUCCO MARCO/AFFRICO BASKET FIRENZE SSDARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL (cod. FIP 052722) fissando il termine del 30.04.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia CUCCO MARCO/AFFRICO BASKET FIRENZE SSDARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art. 42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.415/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL (cod. FIP 052722) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione CAJA ATTILIO/AFFRICO BASKET FIRENZE SSDARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società AFFRICO BASKET FIRENZE SSDARL (cod. FIP 052722) fissando il termine del 30.04.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia CAJA ATTILIO/AFFRICO BASKET FIRENZE SSDARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art. 42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.416/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società AFFRICO BASKET FIRENZE SSDARL (cod. FIP 052722) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione CASTELLI RICCARDO/AFFRICO BASKET FIRENZE SSDARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società AFFRICO BASKET FIRENZE SSDARL (cod. FIP 052722) fissando il termine del 30.04.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia CASTELLI RICCARDO/AFFRICO BASKET FIRENZE SSDARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art. 42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.417/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società AFFRICO BASKET FIRENZE SSDARL (cod. FIP 052722) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione QUAGLIA FRANCESCO/AFFRICO BASKET FIRENZE SSDARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL (cod. FIP 052722) fissando il termine del 30.04.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia QUAGLIA FRANCESCO/AFFRICO BASKET FIRENZE SSDARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art. 42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.418/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società AFFRICO BASKET FIRENZE SSDARL (cod. FIP 052722) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione FORTI ANDREA/AFFRICO BASKET FIRENZE SSDARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società AFFRICO BASKET FIRENZE SSDARL (cod. FIP 052722) fissando il termine del 30.04.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia FORTI ANDREA/AFFRICO BASKET FIRENZE SSDARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art. 42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.419/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società AFFRICO BASKET FIRENZE SSDARL (cod. FIP 052722) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione GIORDANI GABRIELE/AFFRICO BASKET FIRENZE SSDARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società AFFRICO BASKET FIRENZE SSDARL (cod. FIP 052722) fissando il termine del 30.04.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia GIORDANI GABRIELE/AFFRICO BASKET FIRENZE SSDARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art. 42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.420/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società BASKET BARCELLONA SSDARL (cod. FIP 051519) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione FORTI ANDREA/BASKET BARCELLONA SSDARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società BASKET BARCELLONA SSDARL (cod. FIP 051519) fissando il termine del 30.04.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia FORTI ANDREA/BASKET BARCELLONA SSDARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art. 42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.421/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società BASKET BARCELLONA SSDARL (cod. FIP 051519) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione GANETO GABRIELE/BASKET BARCELLONA SSDARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società BASKET BARCELLONA SSDARL (cod. FIP 051519) fissando il termine del 30.04.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia GANETO GABRIELE/BASKET BARCELLONA SSDARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art. 42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.422/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società BASKET BARCELLONA SSDARL (cod. FIP 051519) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione PINTON MAURO/BASKET BARCELLONA SSDARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società BASKET BARCELLONA SSDARL (cod. FIP 051519) fissando il termine del 30.04.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia PINTON MAURO/BASKET BARCELLONA SSDARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art. 42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.423/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società BASKET BARCELLONA SSDARL (cod. FIP 051519) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione SCOTTI MARIO/BASKET BARCELLONA SSDARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società BASKET BARCELONA SSDARL (cod. FIP 051519) fissando il termine del 30.04.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia SCOTTI MARIO/BASKET BARCELONA SSDARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art. 42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.424/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società BASKET BARCELONA SSDARL (cod. FIP 051519) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione SIDE BY SIDE/BASKET BARCELONA SSDARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società BASKET BARCELONA SSDARL (cod. FIP 051519) fissando il termine del 30.04.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia SIDE BY SIDE/BASKET BARCELONA SSDARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art. 42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.425/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 (cod. FIP 043885) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione D'ANCICCO LUCIANO/AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 SSDARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 SSDARL (cod. FIP 043885) fissando il termine del 30.04.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia D'ANCICCO LUCIANO/AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 SSDARL

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art. 42 del Regolamento di Giustizia.
In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.426/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 SSDARL (cod. FIP 043885) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione CEFARELLI DARIO/AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 SSDARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 SSDARL(cod. FIP 043885) fissando il termine del 30.04.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia CEFARELLI DARIO/AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 SSDARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art. 42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.427/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 SSDARL (cod. FIP 043885) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione GREGIS MATTEO ANTONIO/AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 SSDARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 SSDARL (cod. FIP 043885) fissando il termine del 30.04.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia GREGIS MATTEO/AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 SSDARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art. 42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.428/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 SSDARL (cod. FIP 043885) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione SIDE BY SIDE/AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 SSDARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 SSDARL (cod. FIP 043885) fissando il termine del 30.04.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia SIDE BY SIDE/AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 SSDARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art. 42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.429/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 SSDARL (cod. FIP 043885) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione GALLINARI VITTORIO/AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 SSDARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 SSDARL (cod. FIP 043885) fissando il termine del 30.04.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia GALLINARI VITTORIO/AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 SSDARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art. 42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.430/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società

BASKET VEROLI SSDARL (cod. FIP 000306) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione LA PENNA IACOPO/BASKET VEROLI SSDARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società BASKET VEROLI SSDARL (cod. FIP 000306) fissando il termine del 30.04.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia LA PENNA IACOPO/BASKET VEROLI SSDARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art. 42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.431/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società BASKET VEROLI SSDARL (cod. FIP 000306) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione TOMMASSINI GIOVANNI/BASKET VEROLI SSDARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società BASKET VEROLI SSDARL (cod. FIP 000306) fissando il termine del 30.04.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia TOMMASSINI GIOVANNI/BASKET VEROLI SSDARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art. 42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.432/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società BASKET VEROLI SSDARL (cod. FIP 000306) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione IACOZZA ALESSANDRO/BASKET VEROLI SSDARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società BASKET VEROLI SSDARL (cod. FIP 000306) fissando il termine del 30.04.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia IACOZZA ALESSANDRO/BASKET VEROLI SSDARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art. 42 del Regolamento di Giustizia.
In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.433/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società VIRTUS BASKET LA SPEZIA (cod. FIP 042017) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione TEMPLARI ELISA/VIRTUS BASKET LA SPEZIA;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società VIRTUS BASKET LA SPEZIA (cod. FIP 042017) fissando il termine del 30.04.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia TEMPLARI ELISA/VIRTUS BASKET LA SPEZIA.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art. 42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.434/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società VIRTUS BASKET LA SPEZIA (cod. FIP 042017) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione BARBIERO LORIS/VIRTUS BASKET LA SPEZIA;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società VIRTUS BASKET LA SPEZIA (cod. FIP 042017) fissando il termine del 30.04.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia BARBIERO LORIS/VIRTUS BASKET LA SPEZIA.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art. 42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.435/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società A.S.D. N. FORTITUDO BASKET VITERBO (cod. FIP 052173) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione INNOCENTI ANDREA/ASD. N. FORTITUDO BASKET VITERBO;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società A.S.D. N. FORTITUDO BASKET VITERBO (cod. FIP 052173) fissando il termine del 30.04.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia INNOCENTI ANDREA/ASD. N. FORTITUDO BASKET VITERBO.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art. 42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.436/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la domanda di trasformazione in società di capitali dell'associazione cod. FIP 007948 A.S.D. CLUB BASKET FRASCATI con sede in Frascati (RM), iscritta al Campionato di Serie C Regionale;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 144, comma 3, del Regolamento Organico;

DELIBERA

di prendere atto della trasformazione da A.S.D. CLUB BASKET FRASCATI a CLUB BASKET FRASCATI SSDARL con sede in Frascati (RM).

Roma, 28 marzo 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maurizio Berteà

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Petrucci